



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2016, proposto da:
Claudio Notti, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Fucile C.F.
FCLSDR83M19G224P, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti,
45;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,
domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Piemonte non costituita in giudizio;

nei confronti di

Domenico Fratto, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Crosetti C.F.
CRSLSN48S07L219Y, con domicilio eletto presso il di lui studio in Torino, corso
Principe Eugenio, 9;

per l'annullamento:

- dell'atto prot. 38236 del 11 marzo 2016, come indicato nell'atto prot. 17603 del 11 marzo 2016, a firma del Direttore Regionale del Piemonte, e conosciuto in pari data, con il quale attribuiva, a partire dal 14 marzo 2016, l'incarico non dirigenziale di "Capo Area Imprese di Medie Dimensioni" della Direzione Provinciale di Cuneo, al dott. Fratto Domenico, funzionario;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto

e per l'accertamento

del diritto del dott. Notti Claudio a conseguire l'incarico non dirigenziale della Direzione Provinciale di Cuneo;

per la nomina

di un Commissario ad acta

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Domenico Fratto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con nota n. 106112 del 7 agosto 2015 il Direttore Generale della Agenzia delle Entrate ha indetto un interpello per il conferimento di posizioni organizzative,

riservato ai funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella terza area funzionale e muniti di diploma di laurea.

2. L'avviso di interpello specificava che le posizioni organizzative da assegnare erano 189, distribuite in tutta Italia e individuate partitamente in un allegato all'avviso medesimo; nella domanda di partecipazione gli interessati dovevano esprimere la disponibilità per una sola delle tipologie di posizioni da assegnare e per non più di due sedi.

3. L'avviso del 7 agosto 2015 prevedeva inoltre la costituzione di commissioni regionali, ciascuna competente a valutare i soli candidati che prestavano servizio nella Regione di rispettiva pertinenza. La selezione doveva quindi avvenire mediante svolgimento di una prima prova preliminare, condotta con l'ausilio di questionari tematici, e, per i candidati che avessero superato la menzionata prova preliminare, in un colloquio di approfondimento funzionale, finalizzato a valutare le motivazioni e le caratteristiche attitudinali nonché le competenze, con particolare riguardo all'esperienza professionale ed alla preparazione tecnica idonee a motivare l'affidamento e la assunzione di responsabilità connesse al conferimento della posizione organizzativa. Sulla base di tali prove le singole commissioni regionali provvedevano ad individuare, per ciascuna posizione da coprire, uno o più candidati meritevoli di ricoprire la posizione *“tenendo conto dell'esigenza di raccordare le caratteristiche oggettive delle posizioni da coprire con le specifiche caratteristiche attitudinali e professionali dei soggetti interessati”*; era poi previsto che il nominativo di tali candidati fosse trasmesso ai dirigenti di vertice per consentire loro di formulare le rispettive valutazioni al Direttore della Agenzia. L'incarico, infine, veniva conferito *“con atto motivato del Direttore dell'Agenzia”*.

4. Con successiva nota n. 116563 del 14 settembre 2015 il Direttore della Agenzia ha stabilito le *“modalità per il conferimento di posizioni organizzative di livello non dirigenziale”*. Ivi è stato specificato che all'esito delle prove le commissioni regionali

dovevano individuare al massimo tre nominativi da sottoporre alla valutazione dei Direttori regionali e del Direttore Generale Accertamento. Sulla base di tali valutazioni il Direttore della Agenzia procedeva alla assegnazione delle posizioni organizzative conferendo incarichi che, secondo quanto previsto nell'avviso di interpello del 7 agosto 2015, dovevano avere durata triennale.

5. Il ricorrente ha partecipato all'interpello per la posizione organizzativa "*aree uffici controll*", indicando come sedi di destinazione la Direzione provinciale di Genova e la Direzione provinciale di Cuneo. Dopo la prova preliminare il dott. Notti riportava un punteggio sufficiente ad ottenere la ammissione al colloquio di approfondimento, che si teneva il 17 novembre 2015. In esito al medesimo la Commissione n. 6 della Lombardia, Regione in cui il ricorrente prestava servizio, ha reso un rapporto finale che gli attribuiva 15 punti su 16 disponibili, corredando tale punteggio di un accurato e lusinghiero giudizio; essa pertanto segnalava ai Dirigenti di vertice, per le rispettive valutazioni, solo il nominativo del ricorrente. Il Direttore della Agenzia, tuttavia, al termine della procedura non gli affidava alcun incarico.

6. Esercitato l'accesso agli atti il ricorrente si avvedeva che la posizione organizzativa disponibile presso la Direzione provinciale di Cuneo era stata assegnata all'odierno controinteressato, dott. Fratto, il quale era già in servizio a Cuneo; constatava inoltre che la Commissione regionale per il Piemonte aveva valutato il candidato prescelto con un punteggio pari a 13, inferiore di 2 punti al punteggio riportato dal ricorrente.

7. Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente non ha impugnato gli atti relativi alla procedura di interpello, ma solo l'atto con cui l'incarico per la posizione organizzativa disponibile presso la sede di Cuneo è stata conferito al dott. Fratto; il dott. Notti ha inoltre formulato domanda di accertamento del suo diritto ad

ottenere l'incarico di che trattasi, oltre che la condanna della Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno.

A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:

I) che gli atti della procedura imponevano di tenere conto dei punteggi assegnati a ciascun candidato dalle Commissioni regionali, con conseguente necessità di dare la precedenza al dott. Notti, che aveva riportato 2 punti in più del dott. Fratto;

II) che la Commissione n. 8 del Piemonte ha illegittimamente individuato più di tre candidati, con ciò violando le regole di procedura di cui alla nota del Direttore della Agenzia del 14 settembre 2015.

Preliminarmente giudizio.

8. La Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

9. Quest'ultimo è stato chiamato alla camera di consiglio del 15 giugno 2016, allorché il Collegio, valutata preliminarmente la propria giurisdizione sulle domande articolate dal ricorrente, ha accolto l'istanza cautelare, per l'effetto sospendendo l'atto di conferimento dell'incarico al dott. Fratto.

10. Il ricorso è stato infine chiamato alla pubblica udienza del 14 dicembre 2016, allorché è stato introitato a decisione.

11. Preliminarmente il Collegio ribadisce la propria giurisdizione sulle domande articolate nel ricorso introduttivo del giudizio richiamando le argomentazioni già svolte nella ordinanza cautelare n. 241/2016. La procedura portata alla attenzione del Collegio ha ad oggetto il conferimento di posizioni organizzative create in esito e per effetto della soppressione di un ragguardevole numero di posizioni dirigenziali, destinate ad essere sostituite da posizioni organizzative di nuova istituzione. Tale considerazione, unita alla constatazione che le posizioni organizzative in questione hanno una durata potenzialmente indeterminata e comportano una progressione anche economica, portano ad affermare che il conferimento degli incarichi aventi ad oggetto tali posizioni determina una

novazione del rapporto di lavoro già in essere con i partecipanti alla selezione ed una progressione di tipo verticale. Conformemente alla consolidata, e peraltro risalente, giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 3051/2009), secondo la quale sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo sia le procedure finalizzate alla instaurazione di nuovi rapporti di lavoro con una Amministrazione pubblica, sia quelle, riservate ai soli candidati interni, che comportano progressioni verticali di particolare rilievo qualitativo, deve quindi essere affermata la giurisdizione di questo Tribunale sulle domande svolte con il ricorso introduttivo.

12. Ciò premesso il ricorso può essere accolto sul primo dei motivi di ricorso, avente natura assorbente.

Si deve premettere, in via di fatto, che dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il colloquio di approfondimento dei candidati è stato valutato dalle varie Commissioni regionali secondo criteri del tutto identici e con la attribuzione di punteggi. La individuazione di tali criteri e la necessità di conferire dei punteggi in base a ciascuno di essi non era prevista nell'avviso del 7 agosto 2015 né nella successiva nota del 14 settembre 2015. Si deve quindi ritenere che in epoca successiva alla emanazione delle note predette il Direttore della Agenzia abbia diramato una direttiva avente appunto lo scopo di specificare i criteri di valutazione nonché la necessità di attribuire dei punteggi specifici, e ciò all'evidente fine di rendere omogeneo il lavoro delle varie commissioni regionali.

Pur dovendosi constatare che gli atti che hanno indetto l'interpello in nessuna parte vincolavano il Direttore della Agenzia a scegliere quello, tra i candidati proposti dalle Commissioni regionali, al quale risultava attribuito il punteggio più alto, non si può tuttavia sottacere che il fatto che l'Agenzia abbia ritenuto l'opportunità di attribuire un punteggio ai candidati è indice del fatto che Essa l'ha ritenuto indice di una capacità ed idoneità ad assumere l'incarico e l'ha inoltre ritenuto quale fattore che avrebbe agevolato la comparazione tra più candidati

valutati da diverse Commissioni regionali e postulanti la medesima posizione organizzativa.

Con le argomentazioni che precedono il Collegio non intende affermare – come sopra già precisato – che il Direttore della Agenzia avesse l'obbligo di conferire l'incarico al candidato con il punteggio più alto; si intende dire, piuttosto, che il Direttore della Agenzia, dovendo scegliere, tra più candidati caratterizzati da diverso punteggio, a quale tra essi assegnare una determinata posizione organizzativa aveva l'onere di giustificare la preferenza accordata ad un candidato non assegnatario del punteggio più alto motivando la scelta in maniera puntuale.

16. Nel caso di specie la posizione organizzativa creata presso la Direzione provinciale di Cuneo, per la quale aveva postulato il ricorrente, era stata assegnata in un primo momento ad un candidato poi assegnato ad altro incarico; in esito a ciò il Direttore Regionale, con nota del 7 marzo 2016 indirizzata alla Direzione Centrale del Personale, ha proposto il nominativo del dott. Fratto *“in base alle valutazioni comparative, legate alle responsabilità gestionali, che assumono e per il ruolo rivestito, dopo attenta analisi”*, precisando altresì che il predetto *“ha maturato la sua esperienza soprattutto nell'ambito dell'attività di controllo; nello svolgimento di attività di coordinamento ha dimostrato buone competenze gestionali e relazioni nonché capacità di pianificazione e organizzazione della attività”*. Come si vede è assente qualsiasi comparazione con il profilo del Dr. Notti, di guisa che non è dato assolutamente comprendere per quale ragione il profilo del Dr. Fratto è stato ritenuto preferibile. Con nota n. 38236 dell'11 marzo 2016 il Direttore della Agenzia ha attribuito l'incarico non dirigenziale di Capo Area imprese medie dimensioni della Direzione provinciale di Cuneo al dott. Fratto *“sentita la S.V.”*, e quindi appiattendosi totalmente sul giudizio del Direttore Regionale.

17. Il ricorso va conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e di quelli ad esso presupposti.

18. In esecuzione della presente decisione il Direttore Regionale provvederà a riesaminare i profili dei candidati che hanno postulato per la posizione organizzativa di Capo Area imprese medie dimensioni della Direzione provinciale di Cuneo e che, in esito ai colloqui di approfondimento, sono stati indicati a tal fine dalle Commissioni regionali competenti.

19. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla dell'atto prot. 38236 del 11 marzo 2016, come indicato nell'atto prot. 17603 del 11 marzo 2016 del Direttore della Agenzia delle Entrate nonché la nota presupposta del Direttore Regionale del Piemonte n. 16452 del 7 marzo 2016.

Visto l'art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a. L'Amministrazione resistente provvederà ai sensi di quanto specificato al punto n. 18 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO